
LE REGIONI E LA MONTAGNA

Non vi è dubbio che, a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e della riforma del titolo V della Costituzione, l'Ente Regione abbia acquisito una sua centralità nel nuovo assetto statutale e nella nuova mappa dei poteri del bel Paese.

Se analizziamo il comparto con la lente del montanaro, ci accorgiamo che le "tentazioni pericolose" cui possono andare incontro i cosiddetti "governatori"¹ possono essere quelle di ritenere che ora tutta la partita montagna debba essere giocata in ogni singolo capoluogo di regione, spogliando di ogni competenza il livello centrale.

Il virus è inoculato: circola il pensiero, l'interpretazione, del tutto forzata e partigiana che la riforma del Titolo V della Costituzione abbia consegnato alle Regioni la piena titolarità in ordine alla definizione degli assetti istituzionali montani e alla stessa definizione della montagna italiana.

In altri termini, questa interpretazione consegna alle Regioni quattro compiti di fondo: il primo è quello tradizionale, già previsto dalla precedente normativa, è quello dell'incentivazione delle forme associative. La Regione dovrebbe affiancare con

¹Termine del tutto improprio per una concezione federalista, in quanto il governatore è storicamente la figura vicaria del potere centrale nella periferia, altrimenti conosciuto come il vicerè, certo non il rappresentante di un potere che nasce dal basso verso l'alto.

proprie risorse lo Stato nell'incentivazione alle forme associative comunali. Il secondo, anche questo già previsto dalla normativa precedente, è quello di definire la zonizzazione delle aree omogenee montane.² Il rischio risiede negli ultimi due compiti assegnati: la revisione del territorio montano e la definizione sull'assetto istituzionale e politico del governo della montagna.

Nel primo caso la 142/90 aveva congelato la cosiddetta montagna legale, vincolandola alle normative stabilite negli anni '50. Capita di sentire qualche corifeo del nuovo potere regionale sostenere che "la montagna legale" oggi viene decisa da ogni singola entità regionale, che può stabilire - sulla base di criteri che possono essere disomogenei fra una Regione e l'altra - quali sono i Comuni definiti montani e quelli no. Si arriva così all'ultimo aspetto: le Regioni decidono l'assetto istituzionale da un lato e quello politico dall'altro destinati a governare la montagna. In altre parole la Regione stabilisce se debba esistere un soggetto di governo della montagna e in caso di risposta positiva ne determina le modalità organizzative e le forme di investitura. Se questo virus dell'onnipotenza regionalistica attecchisse nell'organismo Italia, si correrebbe il serio rischio che l'uniformità delle politiche nazionali sulla montagna venga messa in discussione. Determinati assetti decisi in una Regione potrebbero essere completamente stravolti nella Regione confinante.

Alcune Regioni potrebbero decidere di sopprimere le Comunità montane, altre di valorizzarle, altre di lasciarle nel limbo.

² Sia pure in un quadro di concertazione con i Comuni.

Se passasse questa interpretazione, ma più in generale se sul piano operativo concreto il combinato disposto, di cui si raccontava in precedenza, si realizza (e cioè se da un lato le Regioni si ritenessero sovraordinate, e dall'altro i Comuni si ritenessero legittimati a poter fare da sé), noi rischieremmo lo stritolamento della Comunità Montana e la messa in discussione dell'idea stessa di una politica nazionale per la montagna.

Si verificherebbe così il paradosso che alla fine di un lungo periodo di rincorsa, che ha consentito a tutti gli enti della montagna italiana di poter essere considerati a piena e pari dignità, si ritorni ad una differenziata e caotica scala gerarchica.

Sarebbe quindi buona cosa che il legislatore regionale, che oggi si accinge a avviare la propria fase costituente con la riscrittura degli Statuti Regionali i quali potrebbero riconoscere specificità e caratteristiche legate al territorio, si ricordi di quanto scrisse l'animatore della riunione di Chivasso, il valdostano Emile Chanoux (che per l'affermazione di queste idee sacrificò la vita):

"Lo Stato non è un complesso di individui, di cittadini, ma bensì un complesso di organismi sociali minori i quali, a loro volta, raggruppano gli individui. Ed ogni organismo sociale non è un organo dello Stato, ma un organismo a sé stante, vivente di vita propria, esprime un proprio diritto, avente diritto al rispetto della propria personalità, come vi ha diritto la persona singola, l'uomo, il cittadino".³

Basta sostituire alla parola "Stato" il vocabolo "Regione". Per il resto, il ragionamento calza. Con un'attualità fragorosa.

³E.Chanoux, De la déclaration de Chivasso à "Federalismo ed Autonomie" - VIII Cahier sur le particularisme valdotain - Aosta, 1973.